

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il solo contratto di contributo nella spesa con i soggetti beneficiari nel rispetto del presente decreto.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica, rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico incaricati della valutazione *in itinere*, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2447

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto per il progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

21A00081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2020.

Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore*, del 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa

integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 rappresenta un evento eccezionale che ha generato forti ripercussioni economiche e sociali, allo stato attuale, difficilmente stimabili;

Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza epidemiologica in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando una crisi economica diffusa con risvolti di particolare gravità in settori produttivi di rilevanza strategica nazionale;

Considerata l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dei livelli occupazionali con modalità che consentano, altresì, l'osservanza alle misure contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute;

Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria si riflettono, nel mercato del lavoro, sia sull'offerta che sulla domanda;

Considerato che le conseguenze imposte dai provvedimenti emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato, sul piano dell'interruzione della produzione e a seconda della loro portata, sia effetti generali di rilievo internazionale e nazionale, sia effetti su comparti e in area geografiche più o meno circoscritte, che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche, a seconda delle interdipendenze lungo la catena produttiva di un determinato bene o servizio e delle connessioni geografiche, amplificando comunque la crisi economica;

Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle sue ricadute paralizzanti sull'attività produttiva (conseguenti anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalità di risoluzione, con l'impossibilità o estrema difficoltà di predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i presupposti di concreta realizza-



zione, in relazione ai limiti posti per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute e alla situazione del mercato nazionale ed internazionale;

Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il superamento della situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il superamento dell'attuale situazione emergenziale che coinvolge non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale;

Ritenuto, pertanto, che occorra valutare i programmi di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015 conseguenti all'evento imprevisto ed imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, di poter autorizzare sospensioni dal lavoro anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva e a questa connessa;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare quanto disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione del superamento della crisi pandemica e del mantenimento dei livelli occupazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2459

21A00080

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

